



Edizione di lunedì 7 Luglio 2025

IVA

La comunicazione dell'omessa o irregolare fatturazione con il codice "TD29"

di **Marco Peirolo**

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Concordato preventivo biennale (CPB): scelta di convenienza

di **Alessandro Bonuzzi**

IVA

Solidarietà del cessionario per il pagamento dell'IVA

di **Marco Peirolo**

PATRIMONIO E TRUST

Sconta l'imposta di donazione l'attribuzione di beni da un trust a successivi trust

di **Angelo Ginex**

CONTENZIOSO

I controlli sui redditi di fonte estera ritornano di attualità

di **Silvio Rivetti**

PROFESSIONISTI

Come formulare un preventivo se sei un commercialista

di **Andrea Michelazzi – Consulente in Pianificazione e controllo di BDM Associati SRL**

La comunicazione dell'omessa o irregolare fatturazione con il codice "TD29"

di **Marco Peirola**

Rivista **AI Edition** - Integrata con l'Intelligenza Artificiale

IVA IN PRATICA

IN OFFERTA PER TE € 65 + IVA 4% anziché € 10 + IVA 4%
Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta
Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

**-35%**
Abbonati ora

Dal 1° settembre 2024, in luogo dell'obbligo di regolarizzazione, da parte del cessionario/committente, dell'omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore, è stato introdotto l'obbligo, per il cessionario/committente, di comunicare all'Agenzia delle entrate l'omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore.

Dal 1° aprile 2025, la comunicazione deve essere effettuata, attraverso il SdI, utilizzando il nuovo TipoDocumento "TD29".

Disciplina in vigore prima del 1° settembre 2024 – Obbligo di regolarizzazione delle fatture da parte del cessionario/committente

Fermo restando l'obbligo del cedente/prestatore di emettere fattura, al quale è condizionata l'attuazione del rapporto privatistico avente a oggetto l'esercizio del diritto di rivalsa, al cessionario/committente è imposto di verificare la regolarità formale dell'operazione in relazione:

- alla mancata ricezione della fattura;
- alla ricezione di una fattura irregolare.

In particolare, il comma 8, articolo 6, D.Lgs. 471/1997, sostanzialmente identico nella sua formulazione anche a seguito della Riforma delle sanzioni tributarie non penali operata dal D.Lgs. 158/2015, prevede l'applicazione di un'autonoma sanzione nei confronti del cessionario/committente che, nell'esercizio d'impresa, arte o professione, abbia acquistato beni/servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini previsti dalla legge o con emissione di fattura irregolare.

La violazione in esame non si realizza nello stesso istante in cui si perfeziona quella del cedente/prestatore, ma nel momento successivo in cui siano inutilmente scaduti i termini

stabiliti dalla norma affinché il cessionario/committente, in veste di operatore economico, provveda a regolarizzare l'operazione.

Più nel dettaglio, il comma 8, articolo 6, D.Lgs. 471/1997, dispone che, per evitare di essere sanzionato, il soggetto che acquista beni/servizi deve:

? se non ha ricevuto la fattura entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentare all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il 30° giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino tutte le indicazioni prescritte dall'articolo 21, D.P.R. 633/1972, relativo alla fatturazione;

? se ha ricevuto una fattura irregolare, per tale intendendosi quella recante un'imponibile oppure un'imposta inferiore^[1], presentare allo stesso ufficio, entro il 30° giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggiore imposta eventualmente dovuta.

Osservati i suddetti adempimenti, il successivo comma 9, articolo 6, D.Lgs. 471/1997, stabilisce che un esemplare del documento, con l'attestazione dell'eseguita regolarizzazione, viene restituito dall'ufficio al contribuente, che è tenuto ad annotarlo sul registro degli acquisti (di cui all'articolo 25, D.P.R. 633/1972).

La procedura descritta deve intendersi modificata a seguito dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, tant'è che il provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 ha stabilito che, ai fini della regolarizzazione dell'operazione, il cessionario/committente trasmette l'autofattura al Sdl, compilando, nel *file* fattura elettronica, il campo "*TipoDocumento*" con il codice "*TD20*" e le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente rispettivamente con i dati del cedente/prestatore e i propri. La trasmissione dell'autofattura al Sdl sostituisce l'obbligo, di cui all'articolo 6, comma 8, lettera a), D.Lgs. 471/1997, di presentazione dell'autofattura in formato analogico all'ufficio competente.

Dal momento che il cessionario/committente, in sede di regolarizzazione, versa la maggiore imposta eventualmente dovuta per l'operazione posta in essere, deve escludersi il potere dell'ufficio di pretendere il pagamento della medesima imposta (anche) dal cedente/prestatore^[2]; questa conclusione, peraltro, vale a prescindere dalla circostanza che il cessionario/committente possa esercitare la detrazione dell'imposta stessa, in quanto l'operazione non può subire una doppia tassazione che sarebbe contraria con il principio di neutralità. Invece, in assenza di regolarizzazione nei termini previsti, si applica solo la sanzione (pari al 100% dell'imposta, con un minimo di 250 euro), ma non anche l'imposta o la maggiore imposta, che l'Amministrazione finanziaria può esigere dal cedente/prestatore, oltre all'applicazione della sanzione, pari al 30% ai sensi dell'articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997.

Se, nei confronti del cessionario/committente che regolarizzi l'operazione, la duplice

imposizione deve essere esclusa ancorché il debitore dell'imposta relativa alla cessione/prestazione sia il cedente/prestatore, a maggior ragione appaiono corrette le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate in merito agli effetti della constatazione della violazione del regime dell'inversione contabile a seguito dell'introduzione delle disposizioni riguardanti il diritto di rivalsa e di detrazione dell'imposta accertata di cui all'articolo 60, comma 7, D.P.R. 633/1972.

L'inversione contabile presuppone, infatti, che il debito d'imposta sia assolto dal cessionario/committente mediante l'annotazione dell'Iva nei registri di cui agli articoli 23 e 25, D.P.R. 633/1972 e, in tale evenienza, salvo casi di indetraibilità oggettiva o soggettiva, l'assolvimento dell'imposta mediante il suddetto regime non dà origine a un esborso finanziario in capo al cessionario/committente.

Nello specifico, laddove sia constatata la violazione del regime di *reverse charge* che comporti, in quella sede, l'assolvimento del tributo da parte del contribuente, è stato chiarito che, contestualmente all'accertamento del debito, deve essere riconosciuto il diritto alla detrazione della medesima imposta, con la conseguenza che il contribuente non sarà tenuto a versare alcun ammontare a titolo d'imposta all'Erario, qualora sia riconosciuta la spettanza integrale della detrazione^[3].

In altre parole, in considerazione dei criteri che regolano il sistema dell'inversione contabile, la compensazione dell'imposta a debito e dell'imposta a credito è operata direttamente in sede di accertamento, senza che sia necessario procedere al pagamento dell'imposta accertata e alla sua successiva detrazione. Di contro, il cessionario/committente che provveda alla regolarizzazione dell'operazione nelle ipotesi di omesso ricevimento della fattura e di ricevimento di fattura irregolare è comunque tenuto a versare all'Erario l'imposta o la maggiore eventualmente dovuta, per poi recuperarla, con l'esercizio della detrazione, in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione Iva annuale, sempreché – come detto – la detrazione sia ammessa e non preclusa per limitazioni di ordine oggettivo o soggettivo^[4].

Segnalazione dell'errore o irregolarità al cedente/prestatore

Come rilevato dalla norma di comportamento Aidc n. 209, il principio di correttezza e buona fede deve indurre il cessionario/committente che riceva una fattura errata o irregolare a segnalarlo al cedente/prestatore affinché quest'ultimo possa emettere una nota di credito per eliminare o correggere la fattura.

In tal senso si è espressa anche l'Agenzia delle entrate^[5], secondo cui l'applicazione della procedura di regolarizzazione delle fatture, di cui all'articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997, presuppone che il committente/cessionario abbia preventivamente comunicato, ove possibile, al prestatore/cedente l'errore commesso, affinché quest'ultimo proceda alla sua correzione mediante emissione di una nota di variazione ex articolo 26, D.P.R. 633/1972, a storno della

fattura errata ed emissione di una nuova fattura corretta.

La regolarizzazione da parte del cessionario/committente risulta, pertanto, richiesta qualora le parti, dopo la segnalazione dell'irregolare fatturazione, non trovino una soluzione condivisa, nel qual caso il cessionario/committente deve versare l'imposta o la maggiore imposta dovuta, che potrà essere detratta nel rispetto dei presupposti e secondo le modalità previste dall'articolo 19, D.P.R. 633/1972.

Obbligo di regolarizzazione per le operazioni non imponibili o imponibili ma con aliquota errata

Secondo la prassi amministrativa, l'omessa regolarizzazione deve intendersi realizzata anche se l'infrazione riguarda operazioni non imponibili o esenti, nel qual caso l'adempimento del cessionario/committente consiste semplicemente nella presentazione del documento in duplice copia all'ufficio^[6]. In tal caso, la sanzione dovrebbe essere applicata nella misura fissa di 250 euro, in difetto della base di ragguglio della sanzione proporzionale, rapportata all'imposta dovuta, ma un chiarimento ufficiale sarebbe utile sul punto.

Questo orientamento non è, però, condiviso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha osservato che, ai fini della regolarizzazione^[7]:

- nell'ipotesi di omessa ricezione della fattura, l'articolo 6, comma 8, lettera a), D.Lgs. 471/1997, presuppone che il cessionario/committente "*nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi*", e cioè presuppone l'incontestata riconducibilità del rapporto intercorso tra le parti a una delle operazioni (astrattamente) assoggettabili a Iva, venendo a essere in conseguenza limitato il controllo del cessionario/committente all'osservanza da parte del cedente/prestatore del termine entro il quale la fattura deve essere rilasciata;
- nell'ipotesi di ricezione di una fattura irregolare, il controllo richiesto al cessionario/committente è intrinseco al documento, in quanto limitato alla "*regolarità formale*" della fattura e, dunque, alla verifica dei requisiti essenziali individuati nell'articolo 21, D.P.R. 633/1972, tra cui i dati relativi alla natura, qualità, quantità dei beni e servizi, l'ammontare del corrispettivo, l'aliquota, l'ammontare dell'imponibile e dell'imposta o, se si tratta di operazione detassata, il titolo in base al quale l'imposta non è applicata.

Secondo i giudici di legittimità, dal tenore letterale della norma sanzionatoria deve escludersi che al destinatario della fattura sia richiesto anche un controllo di natura sostanziale in ordine alla corretta qualificazione fiscale dell'operazione, tenuto conto che il riferimento alla "*maggiore imposta eventualmente dovuta*", ex articolo 6, comma 8, lettera b), D.Lgs. 471/1997, quale condizione cui è subordinata la regolarizzazione della fattura ai fini della disapplicazione della sanzione in capo al cessionario/committente, induce a ritenere che

questa condizione sia collegata all'irregolarità dei dati – dai quali dipende l'irregolare liquidazione, in misura inferiore al dovuto, dell'imposta – risultanti dallo stesso documento, quali l'aliquota, la base imponibile e l'ammontare dell'imposta.

La norma in esame, del resto, non prevede che l'applicazione della sanzione sia esclusa anche nell'ipotesi del pagamento dell'intera imposta non versata dal cedente/prestatore, laddove questa specifica previsione sarebbe stata necessaria qualora si fosse voluto estendere il controllo del cessionario/committente anche alla valutazione della qualificazione fiscale dell'operazione e, quindi, alla valutazione giuridica della cessione/prestazione illegittimamente fatturata dall'emittente con il titolo di “*non imponibilità*”, “*esenzione*”, etc..

Anche per questa tipologia di operazioni trova, pertanto, applicazione il principio di diritto costantemente sancito dalla Suprema Corte, in base al quale la regolarizzazione richiesta al destinatario della fattura: *“implica l'obbligo di supplire alle mancanze commesse dall'emittente in ordine all'identificazione dell'atto negoziale ed alla notizia dei dati di fatto fiscalmente rilevanti, non anche di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche espresse dall'emittente medesimo, quando, in fattura recante l'annotazione di tutti i suddetti estremi, inserisca l'esplicita dichiarazione di non debenza dell'imposta ..., indipendentemente dalla questione della tassabilità o meno dell'operazione”*^[8].

Nel contesto in esame, quindi, al fine di escludere la responsabilità del cessionario/committente per l'omessa regolarizzazione, assume fondamentale rilevanza la circostanza che la fattura – erroneamente considerata non imponibile, esente o non soggetta – riporti l'indicazione del titolo in base al quale l'imposta non è stata addebitata.

Infatti, come puntualizzato dalla Corte di Cassazione: *“il cessionario/committente che riceve una fattura senza l'indicazione dell'ammontare dell'imposta, mentre non è certamente tenuto a valutare la congruità della eventuale annotazione sostitutiva rispetto all'operazione posta in essere, poiché tale valutazione si tradurrebbe in un apprezzamento critico della natura giuridica dell'operazione (apprezzamento che, come detto, non è esigibile dal cessionario), è invece chiamato a verificare se la fattura stessa contenga una delle annotazioni sostitutive e, in mancanza, a procedere alla regolarizzazione”*^[9].

Tale principio vale anche per le operazioni imponibili, ma erroneamente assoggettate a una aliquota inferiore rispetto a quella applicabile per lo specifico bene o servizio oggetto di fatturazione.

La regolarizzazione richiesta al cessionario/committente consiste, infatti, nel fornire le indicazioni dell'articolo 21, D.P.R. 633/1972, il quale elenca gli elementi da inserire nella fattura, per cui l'inclusione, fra i compiti del cessionario/committente, di un apprezzamento critico sul contenuto del documento, per ciò che riguarda specificamente la base imponibile e l'aliquota, in esito a una ricognizione critica del rapporto giuridico sottostante: *“trasformerebbe l'obligato in rivale in un collaboratore con supplenza in funzioni di esclusiva pertinenza dell'ufficio finanziario, e, dunque, andrebbe oltre la ratio di assicurare all'ufficio medesimo la*

conoscenza piena dei fatti rilevanti ai fini impositivi, introducendo una sorta di accertamento privato in rettifica della dichiarazione del debitore d'imposta"^[10].

Del resto, osservano i giudici: *"una dilatazione delle incombenze in discorso, nel senso voluto dall'Amministrazione, non sarebbe del resto coerente con il contestuale obbligo del soggetto tenuto alla regolarizzazione della fattura altrui di pagare l'imposta non versata o versata in misura insufficiente. La tesi porterebbe ad esigere quel versamento prima che l'ufficio abbia controllato ed eventualmente rettificato la suddetta dichiarazione in ordine a misura ed estensione della soggezione ad imposta, e quindi ad imporre il soddisfacimento di un credito non ancora accertato e fatto valere nel rapporto con il soggetto passivo, sulla mera base della prefigurabilità di una successiva iniziativa dell'ufficio stesso; il risultato sarebbe anomalo, e non scevro da dubbi di compatibilità con i precetti di cui agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, in quanto si richiederebbe al cessionario o committente, solo perché debitore finale in esito alla rivalsa, una solutio di tipo anticipatorio e cautelativo rispetto al credito d'imposta non ancora esercitato"*^[11].

Facoltà di regolarizzazione in caso di errori che non incidono sulla determinazione dell'imposta

La regolarizzazione da parte del cessionario/committente può riguardare anche gli errori che non rilevano ai fini della determinazione dell'imponibile e dell'imposta, essendo relativi al contenuto informativo della fattura previsto dall'articolo 21, D.P.R. 633/1972 (ad esempio, errori relativi ai dati anagrafici del cessionario/committente, alla generica descrizione del bene ceduto o del servizio reso, all'errata indicazione del codice di esclusione o di non imponibilità Iva).

In queste ipotesi, la norma di comportamento Aidc n. 209 ha evidenziato che il cessionario/committente può chiedere al cedente/prestatore l'emissione di una nota di credito per stornare la fattura ricevuta tramite il Sdl e l'emissione di una fattura corretta. Se il cedente/prestatore non aderisce alla richiesta, il cessionario/committente è legittimato alla regolarizzazione della fattura ricevuta, ma se non vi provvede e registra la fattura, ha comunque diritto a esercitare la detrazione dell'imposta effettivamente dovuta a prescindere dalle indicazioni errate contenute nel documento.

Disciplina in vigore dal 1° settembre 2024 – Obbligo di comunicazione dell'omissione o irregolare fatturazione da parte del cessionario/committente

A seguito della riformulazione dell'articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997 a opera dell'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 87/2024, al cessionario/committente è applicata la sanzione del 70% dell'imposta, con un minimo di 250 euro, qualora non provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle entrate entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa

la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.

La novità intende recepire l'orientamento giurisprudenziale sopra esposto, secondo cui, oltre alla verifica che la fattura sia stata emessa, il controllo richiesto al cessionario/committente è intrinseco al documento, in quanto limitato alla regolarità formale della fattura e, dunque, alla verifica dei requisiti essenziali individuati dall'articolo 21, D.P.R. 633/1972, tra i quali rilevano i dati relativi alla natura, alla qualità e alla quantità dei beni/servizi, all'ammontare del corrispettivo, all'aliquota e all'ammontare dell'imponibile e dell'imposta.

Ne consegue che il cessionario/committente non è più obbligato a regolarizzare l'operazione versando l'imposta o la maggiore imposta, ma solo a segnalare la violazione all'Agenzia delle entrate:

? entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare;

? tramite gli strumenti che saranno messi a disposizione da quest'ultima, secondo le apposite modalità successivamente individuate.

Rispetto all'attuale articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997, la nuova norma riduce i tempi a disposizione del cessionario/committente per regolarizzare l'omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore senza incorrere nell'applicazione di sanzioni, in quanto:

- da un lato, in caso di omessa fatturazione, il termine di 4 mesi dalla data di effettuazione dell'operazione è sostituito dal termine di 90 giorni decorrente dalla data in cui doveva essere emessa la fattura;
- dall'altro, in caso di irregolare fatturazione, il termine di 30 giorni dalla data di registrazione della fattura è sostituito dal termine di 90 giorni decorrente dalla data in cui è stata emessa la fattura irregolare.

In ogni caso, come stabilito dal riformulato articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997, viene escluso l'obbligo del cessionario/committente di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dal cedente/prestatore, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall'imposta derivati da requisiti soggettivi del predetto emittente non direttamente verificabili con la dovuta diligenza.

Si tratta di una previsione allineata alla posizione della giurisprudenza, ma con attribuzione al cessionario/committente di una responsabilità che, di fatto, dipende dalla valutazione dell'ufficio e che, quindi, in un'ottica precauzionale, ben potrebbe spingere il cessionario/committente a segnalare le potenziali violazioni.

Decorrenza del nuovo obbligo comunicativo

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, D.Lgs. 87/2024, il nuovo obbligo comunicativo da parte del cessionario/committente si applica alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Nell'ambito della videoconferenza del 5 febbraio 2025, l'Agenzia delle entrate ha osservato che la violazione commessa dal cessionario/committente è direttamente correlata alla prodromica violazione dell'omessa o irregolare fatturazione compiuta dal cedente/prestatore, tant'è che la violazione punita dall'articolo 6, comma 8, DLgs. 471/1997, non può configurarsi qualora non si sia verificata la predetta omissione o irregolarità.

Di conseguenza, ha chiarito l'Agenzia delle entrate, per le violazioni a cavallo del 1° settembre 2024, la disciplina sanzionatoria è quella applicabile alla data di commissione della violazione commessa dal cedente/prestatore.

Introduzione del TipoDocumento “TD29”

Il cessionario/committente, per non essere punito con la sanzione amministrativa pari al 70% dell'imposta, con un minimo di 250 euro, deve comunicare l'omessa o irregolare fatturazione all'Agenzia delle entrate entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.

A tal fine, la versione 1.9 delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, pubblicata il 31 gennaio 2025, ha introdotto, a partire dal 1° aprile 2025, il nuovo TipoDocumento “TD29”.

Le istruzioni sono state aggiornate con la successiva versione 1.10 del 1° aprile 2025, secondo cui il TipoDocumento “TD29”:

1. non ha alcuna rilevanza ai fini dell'imposta, nel senso che non consente di esercitare la detrazione dell'Iva relativa all'acquisto;
2. deve contenere alcuni degli elementi previsti dall'articolo 21, comma 2, D.P.R. 633/1972, tra cui la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquistati, l'ammontare del corrispettivo, l'aliquota e l'ammontare dell'imposta e dell'imponibile;
3. deve riportare:
 - nel blocco <CedentePrestatore>, i dati dell'effettivo cedente/prestatore che ha emesso la fattura originale o non ha emesso alcun documento;
 - nel blocco <CessionarioCommittente>, i dati del cessionario/committente che comunica l'omissione o l'irregolarità;
 - nel campo <CodiceDestinatario>, il codice convenzionale di 7 zeri (“0000000”), senza valorizzare il campo <PECDestinatario>;
 - nel campo <Data> della sezione <DatiGenerali> la data di effettuazione dell'operazione di cessione o di prestazione di servizi, come previsto dall'articolo 21, comma 2, D.P.R. 633/1972;

- nel corpo del documento, l'indicazione dell'imponibile non fatturato dal cedente/prestatore o dell'imponibile non indicato nella fattura inviata dal cedente/prestatore e della relativa imposta calcolata dal cessionario/committente che effettua la comunicazione. Si ricorda che, in caso di non imponibilità o esenzione Iva, deve essere indicato anche il relativo codice natura;
- nel campo <DatiFattureCollegate>, l'indicazione della fattura di riferimento, solo nel caso di emissione di una fattura irregolare da parte del cedente/prestatore;
- nel campo <Numero> si può inserire una numerazione progressiva *ad hoc*.

La rettifica di una comunicazione trasmessa con il TipoDocumento "TD29" può essere effettuata trasmettendo via SdI un nuovo "TD29", indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere.

Nuovo ambito applicativo del TipoDocumento "TD20"

A seguito dell'introduzione del TipoDocumento "TD29", la versione 1.9 delle specifiche tecniche ha modificato l'ambito applicativo del TipoDocumento "TD20", che dal 1° aprile 2025 può essere utilizzato esclusivamente:

? in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore nelle operazioni soggette a *reverse charge* ex articolo 6, comma 9-bis, D.Lgs. 471/1997; e

? nelle ipotesi di regolarizzazione delle fatture di cui all'articolo 46, comma 5, D.L. 331/1993, prevista per gli acquisti intracomunitari di beni e gli acquisti interni di beni soggetti a *reverse charge* "esterno" ex articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972.

Il cessionario/committente, laddove l'omissione o irregolarità riguardi una cessione o prestazione soggetta a *reverse charge* "interno", può regolarizzare la violazione mediante il TipoDocumento "TD20", che riporti l'imponibile e un codice natura del gruppo N6 (relativo all'operazione cui l'autofattura si riferisce) e l'invio del TipoDocumento "TD16" con l'indicazione della relativa imposta.

Analogamente, per le ipotesi di cui all'articolo 46, comma 5, D.L. 331/1993 e assimilate, oltre al TipoDocumento "TD20" possono essere trasmessi i TipoDocumento "TD17", "TD18" o "TD19", che consentono di adempiere anche all'obbligo comunicativo di cui all'articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015 (c.d. esterometro).

[\[1\]](#) Cfr. circolare n. 23/E/1999 (capitolo II, § 2.7).

[\[2\]](#) Cfr. Cassazione n. 15394/2001.

[3] Cfr. circolare n. 35/E/2013 (§ 3.4).

[4] Per esempio, nelle ipotesi, rispettivamente, degli articoli 19, comma 2, e 19-*bis*1, comma 1, D.P.R. 633/1972 (indetraibilità oggettiva) e degli articoli 19, comma 5, e 36-*bis* dello stesso Decreto (indetraibilità soggettiva).

[5] Cfr. [risposta a interpello n. 133/E/2020](#).

[6] Cfr. circolare n. 23/E/1999 (capitolo II, § 2.7), *cit.*.

[7] Cfr. Cassazione n. 26183/2014 e n. 19743/2013.

[8] Si vedano, tra le altre, Cassazione n. 1841/2000 e n. 7681/2003.

[9] Così, Cassazione sentenza n. 14275/2020.

[10] Così Cassazione n. 15302/2015.

[11] Cfr. Cassazione n. 15302/2015, *cit.*.

Si segnala che l'articolo è tratto da "[lva in pratica](#)".

Concordato preventivo biennale (CPB): scelta di convenienza

di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

Assegnazione e trasformazione agevolata. Il «nuovo» concordato preventivo biennale

Scopri di più

La [circolare n. 9/E/2025](#) dell'Agenzia delle Entrate, recante chiarimenti in ordine alla disciplina del Concordato preventivo biennale (CPB) così come modificata dal D.Lgs. n. 81/2025, ha messo in luce i **rischi fiscali** che si assumono coloro i quali **decidono di non aderire alla proposta del fisco** formulata per il biennio 2025-2026, dopo **non aver accettato la proposta** per il primo biennio 2024-2025 di applicazione dell'istituto.

L>alert si rinviene dall'affermazione secondo cui *«nei confronti dei contribuenti che **non aderiscono** al concordato preventivo biennale o che decadono dagli effetti dello stesso, **sarà intensificata l'attività di controllo** dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza mediante la programmazione di **maggiore capacità operativa**. Questi ultimi, nell'esercizio dell'attività di controllo potranno utilizzare tutte le informazioni contenute nelle banche dati disponibili, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ivi incluse quelle contenute nell'Anagrafe dei conti finanziari»*. Si tratta, invero, di un avvertimento contenuto già nella precedente [circolare n. 18/E/2024](#). Tradotto in altre parole, l'Amministrazione finanziaria potrà concentrare l'attività di controllo nei confronti dei **soggetti non aderenti al CPB**, sfruttando allo scopo anche le banche dati dei **conti correnti**.

Il monito del Fisco, però, non può e non deve creare **terrorismo psicologico**. Dal CPB 2024-2025 abbiamo potuto constatare che, quantomeno, alcune delle proposte formulate rappresentavano delle vere e proprie **scommesse azzardate**, così come altre **non erano tarate sulla specifica ed effettiva situazione** del contribuente.

Il **meccanismo del concordato preventivo**, sebbene apprezzabile sotto il profilo della finalità, soffre di un **difetto di base**. La proposta si fonda sulle **risultanze** degli **ISA**, i quali, essendo indici basati su statistiche, non possono per definizione, ad esempio, cogliere la variabilità dell'**andamento** dell'attività che può verificarsi da un anno all'altro.

Pertanto, non si può affermare che un soggetto non si dimostra **collaborativo** con il Fisco, perché non aderisce al CPB; se passasse questo messaggio sarebbe profondamente sbagliato.

Si pensi al seguente caso banale, ma realistico: una piccola impresa commerciale, nel 2023, ha

ottenuto un voto ISA pari a 8. Nel corso del 2024, la stessa impresa ha assunto un **nuovo dipendente** e, proprio in ragione del costo aggiuntivo della nuova risorsa, ha deciso legittimamente di non aderire al CPB 2024-2025. Per effetto della nuova assunzione, **l'ISA di settore "pretende" automaticamente più ricavi e più reddito**, ma nella realtà l'impresa non ha migliorato sensibilmente le proprie performance con la conseguenza che la **pagella fiscale del 2024 si abbassa a 6**.

L'impresa, quindi, oltre a non aderire alla proposta 2024-2025, presenta per il periodo d'imposta 2024 un **voto ISA in discesa e non particolarmente virtuoso**. Tuttavia, ciò **non** può essere ritenuto **sufficiente** per considerare a priori il contribuente non affidabile sotto il profilo fiscale. Si tratta di un'impresa che ha deciso di **investire in una nuova risorsa** i cui frutti, se del caso, potranno **emergere solo in futuro**.

Deve essere chiaro che l'adesione al CPB deriva prima di tutto da una **mera analisi di convenienza/opportunità** e non già dalla volontà o meno di essere *compliance* al Fisco.

È di tutta evidenza, infatti, che i contribuenti che svolgono un'attività di per sé contraddistinta da un'elevata **variabilità**, come l'attività professionale, sono e saranno **meno propensi ad aderire alla proposta concordataria** che, peraltro, determina un **vincolo biennale**.

Di contro, le imprese e i professionisti in fase di **start up** sono e saranno più interessati all'adesione al CPB, avendo probabilmente un **reddito prospettico in crescita**.

In conclusione, ad avviso di chi scrive, sarebbe **sbagliato** pensare che dall'accettazione o meno della proposta concordataria possa derivare una categoria di contribuenti attendibili, quelli aderenti, e una categoria di contribuente che invece voltano le spalle al Fisco.

Solidarietà del cessionario per il pagamento dell'IVA

di **Marco Peirola**

OneDay Master

Scambi intraunionali di beni

Scopri di più

L'[art. 60-bis, commi 2 e 3, D.P.R. n. 633/1972](#), dispone che il cessionario, soggetto agli adempimenti previsti dal decreto IVA, è solidalmente obbligato al pagamento dell'IVA **qualora il cedente non versi all'Erario l'imposta relativa ai beni venduti ad un prezzo inferiore al loro "valore normale"**. L'obbligato solidale può, tuttavia, documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di **eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili** o sulla base di **specifiche disposizioni di legge** e che, comunque, **non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta**.

In attuazione del primo comma, del citato [art. 60-bis, D.P.R. n. 633/1972](#), la **responsabilità solidale** opera esclusivamente per i **beni specificamente individuati** dal D.M. 22 dicembre 2005, come integrato dal D.M. 31 ottobre 2012 e dal D.M. 10 gennaio 2018, vale a dire per:

- **gli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi;**
- **i prodotti di telefonia** e loro accessori;
- **i personal computer**, componenti e accessori;
- **gli animali vivi della specie bovina, ovina e suina** e loro carni fresche;
- **gli pneumatici nuovi di gomma**, nonché gli pneumatici rigenerati o usati di gomma e le gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps");
- **carburante per autotrazione.**

Come già rilevato dalla giurisprudenza di legittimità ([Cass., n. 31057/2018](#)), l'introduzione dell'[art. 60-bis, D.P.R. n. 633/1972](#), è diretta, attraverso la solidarietà dal lato passivo dell'obbligazione tributaria, a **contrastare le c.d. frodi carosello**. Tale norma è stata novellata in conformità all'art. 21, par. 3, dell'abrogata Direttiva n. 77/388/CEE (c.d. VI Direttiva), ora art. 205, Direttiva n. 2006/112/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, che nella sentenza relativa alla [causa C-384/04](#) (Federation of Technological Industries e a.), ha affermato che **la disciplina considerata permette** ad uno Stato membro di **adottare una normativa** ai sensi della quale un soggetto passivo – a favore del quale sia stata effettuata una cessione di beni (o una prestazione di servizi) e che era **a conoscenza del fatto o aveva ragionevoli motivi per sospettare che la totalità o parte dell'IVA dovuta** per tale cessione o prestazione (ovvero per qualsiasi altra cessione o qualsiasi altra prestazione precedente o

successiva) non sarebbe stata versata- **può essere obbligato a versare l'imposta in solido con il debitore.**

L'[art. 60-bis, D.P.R. n. 633/1972](#), in tema di solidarietà nel pagamento dell'imposta, in luogo del disconoscimento della detrazione a monte, prevede **l'obbligo autonomo di pagare quanto dovuto e non versato dal cedente**. La disciplina in esame, pertanto, **non implica la rettifica della detrazione** operata dal cessionario, con applicazione dell'obbligazione solidale per il semplice fatto, avente rilevanza giuridica, dell'omesso versamento dell'imposta da parte del cedente, **senza che sia richiesto lo svolgimento di un'attività accertativa**.

In tal senso, **deve escludersi** che il vincolo di solidarietà sia precluso in considerazione della mancata previsione, da parte dell'[art. 60-bis, D.P.R. n. 633/1972](#), del potere di riscossione da parte dell'ufficio, così come deve negarsi che tale norma presupponga lo svolgimento di una **prodromica attività di accertamento nei confronti del cessionario**, responsabile solidalmente per l'omesso versamento dell'imposta da parte del cedente ([Cass., n. 31057/2018](#), *cit.*).

Dal tenore letterale della norma in esame, risulta che:

- la solidarietà passiva **è posta a garanzia della sola imposta non versata** dal cedente e sorge, salvo prova contraria, quando il prezzo della cessione è inferiore al “valore normale”. Di conseguenza, la responsabilità solidale dell'acquirente, per l'IVA non versata dal cedente, è **limitata al pagamento dell'imposta** e non comporta, quindi, l'applicazione di sanzioni al di fuori dell'ipotesi di concorso ex [9, D.Lgs. n. 472/1997](#) ([circolare n. 10/E/2005](#), risposta 9.8 e [circolare n. 41/E/2005](#), par. 6);
- l'aver corrisposto un **prezzo inferiore al “valore normale”** deve trovare un **riscontro oggettivo** in motivazioni ovviamente **diverse dal mancato pagamento dell'imposta** da parte del cedente ([circolare n. 41/E/2005](#), par. 6);
- la solidarietà passiva, essendo limitata ai soggetti tenuti, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972, ad applicare l'IVA, implica che restano esclusi dalla responsabilità solidale tutti quei contribuenti che, **non essendo soggetti IVA**, non potrebbero essere ammessi a dimostrare documentalmente che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che, comunque, non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta; si tratta, cioè di soggetti nei confronti dei quali l'Amministrazione finanziaria **non può**, di conseguenza, esercitare un'**azione di recupero dell'imposta non applicata** ([circolare n. 10/E/2005](#), risposta 9.7).

Sconta l'imposta di donazione l'attribuzione di beni da un trust a successivi trust

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

Trust

Scopri di più

Con la [risposta a interpello n. 170/E/2025](#), l'Agenzia delle Entrate è tornata a pronunciarsi sul trattamento fiscale, ai fini dell'**imposta sulle successioni e donazioni**, nell'ambito delle **attribuzioni patrimoniali tra trust**. Il caso analizzato presenta **profili di notevole complessità**, in quanto coinvolge una sequenza programmata di atti dispositivi riconducibili a un **disegno unitario di pianificazione familiare e patrimoniale**.

Nel caso di specie, il **trust istante** è stato istituito in Italia nel 2014 da **tre fratelli, disponenti**, con lo scopo -espresso nell'atto istitutivo - di **garantire l'unitarietà e l'indivisibilità della proprietà del gruppo familiare**, nel solco degli assetti successori ricevuti. Il trust ha una durata ventennale e individua come **beneficiari** (di reddito e finali) **i discendenti in linea retta dei disponenti**.

In base al **regolamento del trust**, il **trustee è obbligato**, fino al compimento del **trentesimo anno di età dei beneficiari**, a istituire un **trust distinto per ciascuna linea di discendenza**. Detti trust successivi sono stati effettivamente istituiti dallo stesso trustee nel novembre 2014, in adempimento alle previsioni regolamentari.

Ognuno di tali trust successivi è **intestato alla medesima figura di trustee**, presenta **regole e caratteristiche identiche** a quelle del trust originario ed è destinato alla **famiglia di uno dei tre disponenti**. Il patrimonio del trust istante includeva, al momento dell'interpello, **partecipazioni societarie e immobili**.

L'istanza di interpello aveva a oggetto la **qualificazione**, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'atto con cui il trustee intendeva **attribuire a ciascuno dei tre trust successivi una quota (pari a un terzo)** delle azioni e degli immobili in trust.

Secondo il contribuente, tale atto configurava un'**ulteriore operazione di dotazione fiduciaria, priva di effetti traslativi in favore dei beneficiari finali**, e pertanto **non imponibile** ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni. Il trustee evidenziava la **continuità** dell'obbligo fiduciario e la **coerenza** dell'attribuzione con il disegno regolamentare del trust istante.

Nel fornire la propria interpretazione, l'Amministrazione finanziaria ha espressamente limitato il perimetro della risposta all'ambito dell'**imposta sulle successioni e donazioni**, escludendo qualsiasi considerazione in **tema di imposte dirette**, qualificazione del trust o ipotesi di interposizione.

Richiamando il nuovo [art. 4-bis, D.Lgs. 346/1990](#) – introdotto dal **D.Lgs. 139/2024** e **in vigore dal 1° gennaio 2025** – l'Agenzia ha affermato che **l'imposta di donazione** si applica al momento del **trasferimento dei beni in trust ai beneficiari, anche quando questi siano altri trust**.

Nella specie, l'Agenzia delle Entrate ha qualificato i **trust successivi** come **“beneficiari” del trust istante**. Tale qualificazione si fonda su **tre elementi**:

- la previsione espressa del **regolamento** del trust istante (art. 31.2, lett. a.1), che obbliga il trustee a **istituire i trust successivi** per la famiglia di ciascun disponente;
- **l'effettiva istituzione**, già avvenuta, dei tre trust successivi, in piena **conformità con il regolamento originario**;
- la **destinazione dei beni (azioni e immobili)** dal patrimonio del trust istante a detti trust successivi, considerata come adempimento di un obbligo statutario e non come mera attività gestoria.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, tale attribuzione ha comportato il **raggiungimento dello scopo del trust istante** – ovvero la gestione unitaria e temporanea del patrimonio familiare – e ha determinato il **venir meno della segregazione patrimoniale** riferita a tale struttura. Per effetto dell'attribuzione, infatti, si individua un **nuovo soggetto** (il **trust successivo**) quale **beneficiario** del patrimonio e **titolare di un autonomo disegno gestionale**.

Ne discende che **l'atto di attribuzione ai trust successivi costituisce il presupposto per l'applicazione dell'imposta sulle donazioni**. In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che: *«ai fini della determinazione dell'imposta, la relativa aliquota viene individuata nella misura dell'8 per cento, secondo quanto previsto dalla lettera d), primo comma, dell'articolo 7 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dal sopra richiamato d.lgs. 139 del 2024, in ragione del fatto che non sussiste alcun rapporto di parentela tra i Disponenti e i beneficiari coincidenti con i trust successivi»*.

Conseguentemente, conclude che **l'operazione è soggetta**:

- **all'imposta di donazione nella misura dell'8% sul valore dei beni attribuiti**;
- **all'imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale per i trasferimenti immobiliari**.

La risposta in esame sembra destinata ad alimentare **dubbi interpretativi e possibili contenziosi**, in un settore già notoriamente **afflitto da incertezze normative e giurisprudenziali**.

In sede di interpello, il fatto non può mai essere ricostruito con piena certezza, tenuto che l'Amministrazione finanziaria offre una rappresentazione selettiva e finalizzata. Tuttavia, appare indubbio che i tre **trust successivi** siano stati concepiti e attuati come articolazione di un **unico progetto regolamentare, fin dall'origine**.

Se così è, allora, risulta forzato ritenere che **l'attribuzione** ai trust successivi costituisca il **termine dello scopo del primo trust** e l'integrale realizzazione delle **utilità in capo ai beneficiari**.

Anche l'applicazione dell'**aliquota pari all'8%** appare non solo contraria alla **ratio dell'imposta**, ma anche in aperto contrasto con i consolidati orientamenti di dottrina e giurisprudenza. Essa si fonda, in sintesi, sul presupposto che **non** sussista (mi pare logico) un **rapporto di parentela** tra disponenti e trust.

Resta, infine, l'ombra di una **concezione irrisolta**: per l'Agenzia delle Entrate, il trust è un rapporto giuridico? Un ente? Una categoria a geometria variabile? Pare che **la risposta sia "dipende"**.

Molto si potrebbe ancora scrivere, ma non c'è dubbio che la posizione assunta con la [risposta n. 170/E/2025](#) rischia di creare ulteriore instabilità in un ambito che **avrebbe bisogno di chiarezza normativa** e coerenza applicativa e non di **nuovi paradossi**.

CONTENZIOSO***I controlli sui redditi di fonte estera ritornano di attualità***di **Silvio Rivetti**

Seminario di specializzazione

Violazione delle norme in tema di monitoraggio fiscale

Strumenti e strategie di difesa

Scopri di più

La **cooperazione tra i Paesi stranieri e l'Italia** permette agli uffici accertatori, deputati al controllo delle persone fisiche e gli enti non commerciali, di **verificare quali siano i contribuenti che**, titolari di disponibilità finanziarie o di proprietà immobiliari all'estero, **non abbiano ottemperato ai relativi obblighi dichiarativi e di monitoraggio fiscale**, con conseguenze in punto determinazione dell'IVAFE e dell'IVIE.

Lo **scambio di informazioni** tra Paesi, che oggi coinvolge anche giurisdizioni un tempo non cooperative, consente, in particolare agli uffici erariali, di appuntare il **loro interesse sulle attività di natura finanziaria** – quali conti correnti, fondi comuni di investimento, azioni, obbligazioni *et similia* – nonché sulle consistenze patrimoniali – *in primis* beni immobili, ma anche opere d'arte, imbarcazioni e altri beni mobili, registrati e non – detenuti, in primo luogo, nei Paesi considerati (o già considerati) a fiscalità privilegiata; e in secondo luogo nei restanti Paesi, non inclusi nella lista di quelli a **fiscalità privilegiata**.

A mezzo di questionari, gli uffici possono, quindi, richiedere ai contribuenti, ai sensi dell'[art. 32, comma 1, n. 3\), D.P.R. n. 600/1973](#), di **esibire al loro vaglio tutte le informazioni di dettaglio** e i corrispondenti documenti di supporto concernenti le attività e **gli investimenti detenuti in sede estera**, i fondi che sono stati utilizzati per costituirli o per acquisirli, i **redditi che ne sono scaturiti**.

In questo quadro, assumono rilievo tanto le norme sostanziali degli [artt. 4 e 6, D.L. n. 167/1990](#), che obbligano le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e i soggetti equiparati ex [art. 5, TUIR](#), residenti in Italia, a **dichiarare nella dichiarazione dei redditi annuale le attività estere di natura finanziaria**, comprese le crypto-attività, nonché **gli investimenti all'estero suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia**, di cui siano detentori in qualità sia di possessori diretti sia di titolari effettivi (secondo le definizioni di cui agli [artt. 1, comma 2, lett. pp\)](#), e [20, D.Lgs. n. 231/2007](#)), a pena dell'applicazione della **presunzione legale relativa** per cui i predetti investimenti e attività finanziarie esteri si presumono **fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento** vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta (salva la prova contraria); quanto le norme eccezionali, dalla natura ora sostanziale ora procedurale, dell'[art. 12, D.L. n. 78/2009](#), il cui comma 2, dispone, con norma sostanziale

reputata irretroattiva da costante giurisprudenza, ma pur sempre dettata in espressa deroga a ogni altra disposizione di legge in vigore, che **gli investimenti e le attività di natura finanziaria**, non dichiarati e detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (di cui alla decretazione MEF datata rispettivamente 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001), **si presumono ex lege**, e ai soli fini fiscali, costituiti mediante **redditi sottratti a tassazione** (salva la prova contraria), con conseguente applicazione delle sanzioni in misura raddoppiata in tema di dichiarazione infedele (ex [art. 1, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 471/1997](#)); e i cui commi 2-bis e 2-ter dispongono a loro volta, con norme procedurali e come tali applicabili retroattivamente (quindi anche agli anni d'imposta precedenti all'entrata in vigore della norma, intervenuta in data 1° luglio 2009), tanto il **raddoppio dei termini per l'esperimento dei poteri accertativi** facenti leva sulla citata presunzione, volti alla **determinazione dei maggiori imponibili** sottratti a tassazione perché **allocati presso giurisdizioni black list** (da cui deriva la ripresa a tassazione sia delle maggiori imposte sostitutive dovute sui redditi di origine finanziaria, sia delle maggiori imposte dovute e non versate in relazione ai canoni di locazione degli immobili esteri, sia delle maggiori somme dell'imposta sul valore aggiunto dovuta e non versata riferibili ai predetti redditi; ferma la debenza dell'IVAFE e dell'IVIE non regolarmente assolte e delle relative sanzioni), quanto il **raddoppio anche dei termini disposti ex art. 20, D.Lgs. n. 472/1997**, per l'irrogazione delle **sanzioni per l'omessa compilazione del quadro RW** ai fini del monitoraggio fiscale, per mezzo degli appositi **atti di contestazione e irrogazione delle sanzioni** ex [art. 5, D.L. n. 167/1990](#).

A fronte dell'attivazione, da parte degli uffici, della tipologia di controllo sopra descritta, può sussistere in capo al contribuente che detenga disponibilità e patrimoni in più giurisdizioni estere, non cooperative, la **tentazione di non ottemperare** per ognuna di tali posizioni alla **consegna delle informazioni e dei documenti richiesti**, ordinariamente, "a largo raggio" e con formulazioni generiche e onnicomprensive da parte degli uffici stessi, confidando nella difficoltà da parte di questi ultimi di acquisirne contezza. Che simili atteggiamenti risultino o ispirati da preordinate strategie difensive o da istintive diffidenze, resta fermo che la norma dell'[art. 32, D.P.R. n. 600/1973](#), regolarmente richiamata nei questionari, sanziona con **l'inutilizzabilità a favore dei contribuenti**, in sede amministrativa e contenziosa, **dei dati, delle notizie e dei documenti non esibiti puntualmente a fronte della richiesta degli uffici**. La previsione del citato [art. 32](#) esige, quindi, in sede di gestione delle problematiche sopra esposte, di essere debitamente presa in considerazione, anche in coordinamento con le sopravvenute disposizioni in tema di **emersione delle attività detenute all'estero**, come interpretate sul punto dalle [circolari n. 43/E/2009](#) e [n. 52/E/2010](#) e come richiamate nei questionari: ove si richiede ai contribuenti, laddove titolari delle dichiarazioni riservate ex [art. 13-bis, D.L. n. 78/2009](#), già consegnate agli intermediari depositari delle attività finanziarie o incaricati della regolarizzazione, di **esibire tali dichiarazioni**, idonee a dispiegare gli effetti preclusivi dei controlli in conseguenza dell'effettuato rimpatrio, **nel termine di trenta giorni dalla notifica dei questionari stessi**, a pena di inutilizzabilità.

Come formulare un preventivo se sei un commercialista

di **Andrea Michelazzi** – Consulente in Pianificazione e controllo di BDM Associati SRL



L'arte di valorizzare correttamente la propria professionalità

Un preventivo ben strutturato non è solo un documento economico, ma uno **strumento strategico** che determina il futuro della relazione professionale. Molti commercialisti lo considerano un semplice adempimento burocratico da sbrigare velocemente, **sottovalutandone l'impatto sulla sostenibilità dello studio** nel lungo periodo.

La fase di preventivazione rappresenta il **primo vero momento di negoziazione** con il cliente, dove si stabiliscono le fondamenta della collaborazione. Un errore di valutazione in questa fase può avere conseguenze significative: **servizi sottopagati, richieste non preventivate** e, in ultima analisi, difficoltà operative e finanziarie per lo studio professionale.

Evitare il forfait omnicomprendivo: il valore della trasparenza

Uno degli errori più comuni nella formulazione dei preventivi è proporre un **compenso forfettario** che includa genericamente “tutti i servizi”. Questa soluzione, apparentemente pratica, nasconde diverse insidie:

- **svaluta il lavoro dello studio**, appiattendolo la percezione del valore specifico di ogni attività;
- crea **ambiguità** sulla natura dei servizi inclusi;
- induce il cliente a ritenere che **qualsiasi richiesta sia compresa** nel compenso pattuito.

Un approccio più efficace consiste nel **dettagliare ogni singola attività**, specificando con precisione il valore di ciascun servizio. Questo metodo offre vantaggi concreti:

- trasmette al cliente una **chiara percezione** di ciò che sta acquistando;
- **previene contestazioni future** su attività non incluse inizialmente;
- permette allo studio di **quantificare adeguatamente** il proprio lavoro;

- **educa il cliente** alla complessità e al valore del servizio professionale.

La suddivisione in voci specifiche non è solo una questione formale, ma un modo per comunicare **professionalità e competenza** fin dal primo contatto.

Le informazioni chiave per un preventivo accurato

Un preventivo efficace deve basarsi su **dati concreti** e su un'analisi dettagliata delle esigenze del cliente. Prima di elaborare l'offerta, è essenziale raccogliere:

1. Analisi dell'attività del cliente

- **dimensioni dell'azienda** e volume d'affari;
- **numero e tipologia dei movimenti contabili** annuali;
- adempimenti fiscali e amministrativi richiesti;
- eventuali necessità di **consulenze straordinarie**.

2. Benchmark di mercato

- **tariffe applicate** da studi comparabili nella stessa area geografica;
- **valorizzazione media** di un'ora di consulenza in base alla complessità;
- **posizionamento strategico** rispetto alla concorrenza.

Queste informazioni consentono di stimare con precisione il tempo necessario per ogni attività e di applicare tariffe coerenti con il valore offerto, garantendo **competitività e sostenibilità economica**.

La presentazione: un momento cruciale

La modalità di presentazione del preventivo è **determinante quanto il suo contenuto**. Inviarlo semplicemente via email è insufficiente: **discuterlo personalmente** o in videoconferenza permette di valorizzare ogni aspetto dell'offerta.

Durante questo confronto è importante:

- esporre con chiarezza i **servizi inclusi** e il loro valore specifico;
- **motivare le tariffe** proposte, evidenziando tempo stimato e qualità del servizio;
- mostrare disponibilità al dialogo senza **svalutare il proprio lavoro**;
- comunicare che il preventivo si basa su **dati oggettivi** e non su valutazioni approssimative.

Un preventivo ben argomentato permette di affrontare la trattativa con sicurezza, riducendo il rischio di accettare **incarichi poco remunerativi**.

La consapevolezza del proprio valore

Nella fase di presentazione, molti professionisti si sentono **a disagio nel richiedere il giusto compenso**. Questo atteggiamento rappresenta un ostacolo significativo alla corretta valorizzazione della propria professionalità.

Il primo passo per superare questa difficoltà è acquisire **piena consapevolezza del valore dei propri servizi**. Affrontare il tema del pricing con sicurezza e determinazione comunica al cliente la qualità dell'offerta e giustifica il preventivo richiesto.

Un professionista che non sa valorizzare economicamente le proprie competenze **difficilmente sarà percepito come un consulente di alto livello**, indipendentemente dalla sua effettiva preparazione.

Costruire relazioni durature attraverso preventivi equilibrati

Un preventivo corretto non punta a massimizzare il guadagno immediato, ma a creare le basi per una **collaborazione proficua e duratura**. Deve rappresentare un punto di equilibrio tra il valore percepito dal cliente e la sostenibilità economica dello studio.

Quando un cliente comprende chiaramente cosa sta acquistando e perché il prezzo è quello proposto, si instaura un **rapporto basato sulla trasparenza e sulla fiducia reciproca**. Questo approccio riduce significativamente il rischio di incomprensioni future e aumenta la fidelizzazione nel lungo periodo.

Conclusione

Formulare un preventivo efficace richiede **metodo, preparazione e consapevolezza** del proprio valore professionale. Evitare forfait generici, valorizzare ogni singolo servizio, basarsi su dati concreti e presentare l'offerta con sicurezza sono elementi essenziali per garantire **collaborazioni profittevoli e sostenibili**.

Il preventivo rappresenta molto più di un semplice documento economico: è la **prima vera consulenza** che offriamo al cliente, una dimostrazione tangibile della nostra professionalità e un potente strumento di gestione strategica dello studio.

La capacità di elaborare **preventivi equilibrati e trasparenti** distingue il professionista di successo da chi, pur offrendo servizi di qualità, non riesce a valorizzarli adeguatamente sul mercato.